

ISSN 2785-5228



EUWEB

EU-WESTERN BALKANS

Cooperation on Justice and Home Affairs

EUWEB Legal Essays
Global & International Perspectives
Issue 2/2025

EDITORIALE
SCIENTIFICA



EDITOR-IN-CHIEF

Teresa Russo, University of Salerno (Italy)

MANAGING EDITOR

Ana Nikodinovska Krstevska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

ASSOCIATED EDITORS

Francesco Buonomenna, University of Salerno (Italy)
Gaspere Dalia, University of Salerno (Italy)
Erjon Hitaj, University of Vlore “Ismail Qemali” (Albania)
Rossana Palladino, University of Salerno (Italy)

EDITORIAL COMMITTEE

Giuseppe Cataldi, University of Naples “L’Orientale” (Italy)
Angela Di Stasi, University of Salerno (Italy)
Elżbieta Feret, University of Rzeszów (Poland)
Pablo Antonio Fernández Sánchez, University of Sevilla (Spain)
Olga Koshevaliska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Pietro Manzini, Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italy)
Nebojsa Raicevic, University of Niš (Serbia)
Giancarlo Scalese, University of Cassino and Southern Lazio (Italy)
Anna Lucia Valvo, University of Catania (Italy)
Jan Wouters, University of KU Leuven (Belgium)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Paolo Bargiacchi, KORE University of Enna (Italy)
Ivana Bodrožić, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade (Serbia)
Valentín Bou Franch, University of Valencia (Spain)
Elena Crespo Navarro, University Miguel Hernández Elche (Spain)
Luigi Daniele, University of Roma Tor Vergata (Italy)
Jordi Nieva Fenoll, University of Barcellona (Spain)
Luigi Kalb, University of Salerno (Italy)
Anja Matwijkiw, Indiana University Northwest (United States of America)
Massimo Panebianco, University of Salerno (Italy)
Ioannis Papageorgiou, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Nicoletta Parisi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)
Francisco Pascual Vives, University of Alcalà, Madrid (Spain)
Dino Rinoldi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

REVIEWING COMMITTEE

Ersi Bozheku, University of Tirana (Albania)
Marco Borraccetti, University of Bologna (Italy)
Federico Casolari, University of Bologna (Italy)
Francesco Cherubini, University of Luiss Guido Carli, Rome (Italy)
Fabio Coppola, University of Salerno (Italy)
Jasmina Dimitrieva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Miroslav Djordjevic, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Angela Festa, University of Campania “L. Vanvitelli” (Italy)
Jelena Kostić, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Anna Iermano, University of Salerno (Italy)
Ivan Ingravallo, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Elena Maksimova, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Daniela Marrani, University of Salerno (Italy)
Francesca Martines, University of Pisa (Italy)
Marina Matić Bošković, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade (Serbia)
Heliona Miço Bellani, EPOKA University of Tirana (Albania)
Pietro Milazzo, University of Pisa (Italy)
Stefano Montaldo, University of Turin (Italy)
Giuseppe Morgese, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Niuton Mulleti, EPOKA University of Tirana (Albania)
Amandine Orsini, Université Saint-Louis, Brussels (Belgium)
Luigi Palmieri, University of Salerno (Italy)
Mario Panebianco, University of Salerno (Italy)
Leonardo Pasquali, University of Pisa (Italy)
Christian Ponti, University of Milano (Italy)
Valentina Ranaldi, University “Niccolò Cusano” of Rome (Italy)
Fabio Spitaleri, University of Trieste (Italy)
Maria Torres Perez, University of Valencia (Spain)
Paolo Troisi, University of Rome Tor Vergata (Italy)

EDITORIAL ASSISTANTS

Stefano Busillo, University of Salerno (Italy)
Matteo Del Chicca, University of Pisa (Italy)
Elisabetta Lambiase, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Miriam Schettini, University of Pisa (Italy)
Gabriele Rugani, University of Pisa (Italy)
Emanuele Vannata, University of Salerno (Italy)
Ana Zdraveva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Rivista semestrale on line EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives

www.euweb.org

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 – Napoli

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 5 del 23 marzo 2022

ISSN 2785-5228

Index
2025, No. 2

EDITORIAL

Anna Lucia Valvo

Oltre l'integrazione: criticità e prospettive dell'allargamento dell'Unione europea tra retorica politica e sostenibilità istituzionale 6

ESSAYS

Andrea Castaldo

Metaverso, diritto dell'Unione europea e la potenziale lesione del diritto alla privacy: profili critici 15

Elisa Fornalé

From Unequal Participation to Gender Parity: The New CEDAW General Recommendation No. 40 33

Anna Iermano

Spunti di riflessione su donne migranti nel contesto giuridico europeo: il dilemma tra cultura d'origine e tutela dei diritti fondamentali nei Paesi di accoglienza 48

Francesca Martines

Materie prime critiche: l'azione dell'Unione europea tra geopolitica globale e partenariati strategici. il caso Serbia-Jadar 70

Alessandro Tomaselli

Brevi riflessioni critiche su migrazioni, ambiente e diritti umani nell'Unione europea 95

FOCUS

Lorenzo Salazar

Strengthening Judicial Cooperation in Criminal Matters in the Light of EU Enlargement 112

CONFERENCE SPEECHES

Valeria Giordano

Vulnerability and Slavery. A Gendered Approach to Human Trafficking 118

Emanuele Vannata

Corruption, Environmental Sustainability and Energy Policies in the European Union 126

SPUNTI DI RIFLESSIONE SU DONNE MIGRANTI NEL CONTESTO GIURIDICO EUROPEO: IL DILEMMA TRA CULTURA D'ORIGINE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEI PAESI DI ACCOGLIENZA

di Anna Iermano*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive sulla rilevanza della “cultura” alla stregua di fonti normative internazionali, europee e nazionali. – 2. Donne migranti vittime della “cultura” d’origine: la rilevanza penale del fattore culturale. – 3. Integrazione e carattere attrattivo della “cultura” dei Paesi ospitanti: a proposito di un peculiare caso di protezione internazionale di donne migranti. – 4. Riflessioni finali.

1. Considerazioni introduttive sulla rilevanza della “cultura” alla stregua di fonti normative internazionali, europee e nazionali

La nozione di “cultura” costituisce un elemento normativo extra giuridico di difficile definizione e categorizzazione.

In particolare il concetto di “*società multiculturale*” sottende una nozione di “cultura” “*etnicamente qualificata*”¹ che è sinonimo di “nazione” o “popolo”, e designa una comunità intergenerazionale che occupa un determinato territorio e condivide una lingua e una storia distinte²; una nozione antropologica di cultura che è alla base di una realtà simbolica di significati, convinzioni, valori, tradizioni, i quali si esprimono attraverso la religione, l’arte, i miti³ e che come tale svolge un ruolo chiave nello sviluppo umano e nella costruzione di identità e abitudini di singoli e collettività⁴.

A tal riguardo il diritto alla cultura assume diverse sfumature di significato nelle varie fonti di diritto sovranazionale: in una prima accezione è inteso come diritto alla partecipazione in attività aventi carattere culturale *ex art. 27* della Dichiarazione

DOUBLE BLIND PEER REVIEWED ARTICLE

* Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) – Università degli Studi di Salerno. E-mail: aiermano@unisa.it.

¹ C. DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1, 2005, p. 187, il quale sottolinea che esistono più di 100 nozioni di cultura. A tal proposito si segnala E.B. TYLOR, *Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Costume*, London, 1871, il quale considera la cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, come quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una società.

² C. DE MAGLIE, *Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense*, in E. DOLCINI, C. ENRICO PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, p. 227.

³ Si segnala, altresì, la nozione di “cultura” di cui alla Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, del 2007, redatta dal cosiddetto “gruppo di Friburgo”, un gruppo internazionale di esperti organizzato a partire dall’Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell’uomo (IIEDH) dell’omonima università svizzera. Essa raccoglie ed esplicita i diritti che sono già riconosciuti, ma in modo sparso, in numerosi strumenti; è essenzialmente uno strumento di promozione dei diritti culturali destinato agli Stati, alle organizzazioni non governative e al settore privato e non ha nessun carattere vincolante. Al riguardo art. 2: “*il termine ‘cultura’ copre i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo*”.

⁴ H.P. BECKER, *Through Values to Social Interpretation, Essays on Social Contexts, Actions, Types and Prospects*, Durham, 1950, p. 251, il quale sostiene che ogni popolo sia portatore di una cultura differente che viene considerata come un’entità statica, immutabile, tramandata di generazione in generazione.

universale dei diritti dell'uomo⁵ ed ex art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali⁶.

In secondo luogo si sostanzia, invece, nel diritto delle minoranze a partecipare alle attività culturali delle maggioranze (si veda, ad esempio, l'art. 30 della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità)⁷.

E in una terza accezione, infine, per "*diritto alla cultura*" si intende il diritto per una determinata minoranza di conservare la propria originaria cultura o identità particolare: in tal senso depone l'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici⁸, nonché l'art. 30 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia⁹.

Tra l'altro, si tende a distinguere tra diritto alla cultura e diritti culturali¹⁰. Emblematica in tal senso è la Dichiarazione Universale Unesco sulla diversità culturale

⁵ Art. 27 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: "*ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore*". In ambito ONU si segnala che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, con la risoluzione 10/23 (UN Doc. A/HRC/RES/10/23, Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, decima sessione, risoluzione 10/23, 26 marzo 2009), e con la successiva risoluzione 19/621 (UN Doc. A/HRC/RES/19/6, Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, diciannovesima sessione, risoluzione 19/6, 3 aprile 2012) – che ha esteso il mandato conferito con la risoluzione precedente – ha stabilito una procedura speciale denominata "*Independent expert in the field of cultural rights*", incaricando un Esperto Indipendente nell'ambito dei diritti culturali, di svolgere determinate attività relative allo studio dei diritti culturali, predisponendo dei rapporti annuali al riguardo indirizzati al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea generale nelle Nazioni Unite. Cfr. Rapporto del 2011: UN Doc. A/HRC/17/38, Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, diciassettesima sessione, 21 marzo 2011, che ha indagato sul tema dell'inclusione della tutela del patrimonio culturale e del suo accesso e godimento nell'ambito della normativa sui diritti umani.

⁶ Art. 15 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: "*1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; (...) 2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. (...) 4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale*".

⁷ Art. 30 Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia: "*1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili; (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. 2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società. 3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali. 4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi. (...)*".

⁸ Art. 27: "*In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo*".

⁹ Art. 30: "*Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo*".

¹⁰ Si tende a distinguere tra diritto alla cultura e diritti culturali: per il primo si intende quel diritto, del quale titolari sono i singoli individui, di potere liberamente scegliere e mutare la propria religione, le proprie

del 2001¹¹ la quale afferma, all'art. 4, che è dovere di ogni Stato tutelare la diversità culturale, quale diritto inscindibile e intrinsecamente connesso al diritto alla dignità umana¹², e all'art. 5 che i diritti culturali fanno parte dei diritti fondamentali dell'essere umano e, pertanto, sono universali, indivisibili e interdipendenti¹³.

In ogni caso la Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali¹⁴ all'art. 3 riconosce l'uguale dignità di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze, nella consapevolezza che la diversità culturale rappresenta un "*patrimonio comune dell'umanità*" che contribuisce alla piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Parte della Convenzione medesima è, fra le altre, l'Unione europea, che ha rivestito un ruolo chiave ai fini della sua negoziazione¹⁵. Non a caso dal 2007 la promozione della

convinzioni e il proprio pensiero (ad es. articoli 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici); per diritti culturali, di cui titolari sono soggetti collettivi, quali, appunto, le minoranze, si intende il diritto per queste ultime di mantenere la propria cultura e di non essere assimilate nella cultura ospitante (ad es. il diritto tutelato dall'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici). Vedi, anche, art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: "*Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità*". I diritti culturali a loro volta possono dividersi in diritti culturali negativi, che prevedono limitazioni alla facoltà dello Stato di interferire con l'esercizio degli stessi da parte delle minoranze (come avviene ad esempio con le disposizioni normative che consentono ad una data minoranza di utilizzare la propria lingua negli enti pubblici locali), e positivi, che prevedono che lo Stato debba attivamente intervenire ai fini di agevolare o comunque tutelare una specifica minoranza (ad esempio con il riconoscimento di fondi o sovvenzioni ad essa specificamente destinati). Così G. PINO, *Libertà Religiosa e Società Multiculturale*, in T. MAZZARESE (a cura di), *Diritto, Tradizioni, Traduzioni*, Torino, 2013. Inoltre, sono state messe in luce le similitudini che caratterizzano, da un lato i diritti culturali negativi e i diritti di libertà e, dall'altro, i diritti culturali positivi e i diritti sociali (o di prestazione). Al riguardo v. J. LUTHER, *Le Frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Bari, 2003.

¹¹ Adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001.

¹² Art. 4: "*La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata*". Vedi, anche, la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005.

¹³ Cfr., altresì, art. 5: "*I diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali come definiti dall'Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e dagli Articoli 13 e 15 della Convenzione Internazionale relativa ai diritti economici sociali e culturali. Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere nella lingua di sua scelta e in particolare nella propria lingua madre; ogni persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali*". L. BERSANI, *La dimensione umana del patrimonio culturale nel diritto internazionale: identità e diritti culturali*, in *La Comunità internazionale*, fascicolo n. 70(1), 2015, p. 37 ss.

¹⁴ Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005. Per approfondimenti sul sistema convenzionale sviluppatosi sotto l'egida dell'Unesco per la protezione del patrimonio culturale si rinvia a F. MUCCI, *La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale - da ratio implicita a oggetto diretto di protezione*, Napoli, 2012, evidenziando come la Convenzione del 2005 esplicita il valore della diversità e ha ad oggetto gli ambienti creativi che originano e diffondono tutte le espressioni culturali, ponendo così l'accento sulla "vitalità" della cultura quale risorsa per lo sviluppo sostenibile.

¹⁵ L'adesione dell'UE alla Convenzione dell'Unesco rispecchia l'impegno dell'Unione nel promuovere un ordine mondiale basato sulla pace, sullo Stato di diritto, sulla libertà di espressione, sulla comprensione

cultura assurge a elemento vitale nelle relazioni internazionali dell'UE¹⁶ e costituisce uno dei principali obiettivi dell'Agenda europea per la cultura¹⁷, senza considerare che la diversità culturale “è parte integrante dei valori dell'Unione europea”¹⁸. Diversità culturale che è, altresì, tutelata nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite¹⁹ ove si riconosce che “tutte le culture e le civiltà possono contribuire a, e sono attori fondamentali per, lo sviluppo sostenibile” (par 36).

Per quanto concerne nello specifico il diritto europeo, un richiamo al dato culturale – sia pure con riferimento alla dimensione europea²⁰ – è rinvenibile nell'art. 3, par. 3, del Trattato sull'Unione europea, il quale sancisce che l'Unione “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”, il che è esplicitato, altresì, nell'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)²¹.

reciproca e sul rispetto dei diritti fondamentali, quali i diritti umani, la parità di genere, la democrazia, la libertà di espressione e lo Stato di diritto, nonché la diversità culturale e linguistica.

¹⁶ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, *Verso una strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali*, Bruxelles, 8 giugno 2016, presentata dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) con l'obiettivo di incoraggiare la cooperazione culturale tra l'UE e i suoi Paesi partner. Sottolinea l'impegno dell'UE a promuovere le relazioni culturali internazionali attraverso il sostegno e l'assistenza ai Paesi terzi e la promozione delle diverse culture degli Stati membri mediante la diplomazia culturale.

¹⁷ Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Consiglio delle regioni, *Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione*, del 10 maggio 2007, COM/2007/0242 def. Impegno rinnovato nel 2018 per tenere conto dell'evoluzione del settore culturale, Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Consiglio delle regioni, *Una nuova agenda europea per la cultura*, del 22 maggio 2018, COM(2018) 267 final con relativo documento di accompagnamento (documento di lavoro dei servizi della Commissione Inventario delle azioni comunitarie nel campo della cultura). Il 2018, tra l'altro, è stato l'Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di incoraggiare più persone a scoprire e interagire con il patrimonio culturale europeo e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune. Vedi il Piano di Lavoro per la Cultura 2023-2026, adottato dal Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce quattro priorità per la collaborazione europea nel settore culturale: rafforzare i settori culturali e creativi, promuovere la partecipazione culturale, valorizzare il ruolo della cultura per il pianeta e rafforzare la dimensione culturale delle relazioni esterne dell'UE.

¹⁸ Così Comunicazione *Verso una strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali*, cit., la quale attesta che l'UE promuove la diversità culturale attraverso le relazioni culturali internazionali. In quanto partner fondamentale delle Nazioni Unite, l'UE coopera strettamente con l'UNESCO per salvaguardare il patrimonio culturale mondiale.

¹⁹ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, del 25 settembre 2015, A/RES/70/1.

²⁰ Il nuovo programma di finanziamento, Europa creativa 2021-2027, è l'unico programma europeo specificatamente pensato per offrire supporto, cooperazione transfrontaliera e attività di rete a tutti i settori culturali e creativi.

²¹ Art. 167 TFUE: “1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'Azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: — miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, — conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, — scambi culturali non commerciali, — creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: — il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; — il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni”. Vedi, anche, art. 6 TFUE ai sensi del quale, nel settore della cultura, l'Unione

Una disposizione di tenore simile è rinvenibile, inoltre, nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ove si afferma che *“L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa”*; e, parimenti, l'art. 22 della sopracitata Carta, rubricato *“Diversità culturale, religiosa e linguistica”*, prevede che *“L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”*²².

Oltretutto il diritto del singolo alla propria identità culturale e religiosa discende dal regime di pluralismo confessionale e culturale delineato, altresì, dagli artt. 8, 9 e 14 della Convenzione europea²³ così come applicati dalla Corte di Strasburgo²⁴, nonché, nell'ordinamento italiano, dagli artt. 9 e 117, co. 7, Cost.²⁵, oltre che dagli artt. 19-21 Cost.²⁶ relativi al diritto alla libertà religiosa, di pensiero e di coscienza e dagli artt. 2 e 3 Cost.

ha competenza per svolgere azioni volte a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri e art. 207 TFUE ove si afferma che il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione.

²² Vedi, anche, l'art. 13 della Carta: *“le arti e la ricerca scientifica sono libere”*. Inoltre, si segnala la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea*, del 1° settembre 2005 con la quale sono stati individuati una serie di *“principi fondamentali comuni”* che si ispirano alla logica del modello multiculturalista: *“l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri”*; *“l'accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione”*; *“l'interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per l'integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l'educazione sugli immigrati e la loro cultura, nonché condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l'interazione tra immigrati e cittadini degli Stati membri”*; *“la pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali”*.

²³ G. RAIMONDI, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Questione giustizia*, fascicolo n. 1, 2017, p. 159 ss. L'A. sottolinea che la Corte si trova spesso a doversi confrontare con consuetudini, tradizioni e sistemi di valori, e anche sistemi giuridici di Paesi extraeuropei. A questo livello, la Corte riconosce i limiti della sua competenza territoriale, che resta ovviamente regionale, ma allo stesso tempo è ferma sull'affermazione dei fondamentali diritti che essa è chiamata a proteggere. Quindi la Corte è chiamata a comporre tradizioni e approcci giuridici europei e non europei, che si confrontano in un mondo sempre più globalizzato.

²⁴ *Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, gennaio 2011, par. 1-2. La Convenzione europea non protegge esplicitamente i diritti culturali in quanto tali, tuttavia, la Corte, per mezzo di un'interpretazione dinamica di diversi articoli della Convenzione, ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di alcuni diritti che possono rientrare nella nozione di diritti culturali in senso ampio. Tra questi, il diritto all'accesso alla cultura, il diritto all'identità culturale e il diritto alla protezione del patrimonio culturale e naturale. La giurisprudenza della Corte europea attribuisce rilevanza fondamentale al dialogo interculturale e al rispetto delle minoranze quali condizioni necessarie per la difesa della società democratica e la conservazione del pluralismo. Vedi, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 dicembre 1976, ricorso n. 5493/72, *Handyside c. Regno Unito*, par. 49, che richiama *“(...) le esigenze di quel pluralismo, di quella tolleranza e di quella apertura mentale senza i quali non vi è una ‘società democratica’”* e sentenza del 13 agosto 1981, ricorso nn. 7601/76 e 7806/77, *Young, James e Webster c. Regno Unito*, che ha aggiunto il rispetto delle minoranze.

²⁵ Art. 9 Cost.: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*. E l'art. 117 Cost. viene in rilievo nella parte in cui prevede che: *“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica (...)”*.

²⁶ Per approfondimenti si rinvia a G. AZZARITI, *Multiculturalismo e Costituzione*, in *Questione giustizia*, fascicolo n. 1, 2017, p. 120 ss.

È pur vero, però, che il riconoscimento di tale diritto, di rilievo primario, non può tradursi in una “*illimitata*” tutela a discapito di altrettante situazioni giuridiche fondamentali o costituzionalmente protette.

Tanto premesso, nel presente contributo, si intende porre l’accento sulla rilevanza del fattore culturale con riferimento a donne migranti nei Paesi di accoglienza, le quali per un verso risentono, talora, della cultura d’origine con possibili risvolti negativi anche in ambito penale e, per altro verso, invece, specie all’indomani di un percorso di integrazione nei Paesi ospitanti, rivendicano tutela, “*attratte*” quali sono da una “*cultura*” più garantista dei rispettivi diritti.

2. Donne migranti vittime della “*cultura*” d’origine: la rilevanza penale del fattore culturale

Le donne migranti, specie se provenienti da Africa, Asia e Sud America, sono generalmente il portato di una cultura d’origine più “*patriarcale*” rispetto a quella dei Paesi di accoglienza²⁷, il che si traduce, di fatto, in un asservimento della donna all’uomo, in particolare in ambito domestico²⁸.

A tal proposito il diritto alla cultura, ampiamente riconosciuto dalle Costituzioni occidentali e, come sopra constatato, da fonti di diritto internazionale²⁹ ed europeo, viene invocato, in special modo dai migranti di sesso maschile, ogniqualvolta venga loro rimproverata una condotta lecita secondo la propria cultura d’origine, ma vietata alla stregua dell’ordinamento ospitante.

Nello Stato multiculturale e multi-etnico contemporaneo assistiamo, pertanto, ad un incontro/scontro tra cultura d’origine della minoranza e cultura ospitante della maggioranza³⁰. Tali situazioni di tensione sono descritte, nella letteratura criminologica, come “*conflitti normo-culturali*”³¹, etichettate dalla dottrina penalistica come “*reati*

²⁷ In senso critico sulle donne migranti viste come vittime della loro propria cultura, soggette ad una “*death by culture*” cfr. S. PANDEY, *Decolonising the understanding of ‘acceptable culture’*, in G. CARLO BRUNO, F.M. PALOMBINO, A. DI STEFANO, G.M. RUOTOLO (a cura di), *Migration and culture: Implementation of cultural right of migrants*, Roma, 2021, p. 106 ss.

²⁸ Mi si permetta di rinviare a A. IERMANO, *Donne migranti e rilevanza penale del fattore culturale alla stregua di fonti internazionali ed europee: il “controlimite” del rispetto dei diritti fondamentali/Migrant Women and Criminal Relevance of the Cultural Factor according to International and European Sources of Law: the Obligation to Respect Human Rights as a “Counterlimit”*, in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo/Migrant Women and Gender-Based Violence in the International and European Legal Framework*, Napoli, 2023.

²⁹ In tema v. P. FOIS, *La tutela internazionale dell’identità culturale: diritti collettivi od obblighi degli Stati?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, fascicolo n. 4, 2014, p. 675 ss. Vedi, altresì, C. CAMPIGLIO, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, fasc. 4, vol. 94, p. 1029 ss.

³⁰ F. DI PIETRO, *Le donne e le bambine vittime di reati culturalmente motivati*, in A. BRAMBILLA, P. DEGANI, M. PAGGI, N. ZORZELLA (a cura di), *Donne straniere, diritti umani, questioni di genere. Riflessioni su legislazione e prassi*, Padova, 2022, p. 251 ss., in part. p. 253. L’A. sottolinea come, essendovi differenze culturali anche circa i concetti di unione sessuale e unione affettiva, è inevitabile che lo scontro tra differenti culture riguardi il corpo delle donne. Corpo da intendere non come mero dato biologico, ma come entità portatrice di peculiari esigenze e valori (che vengono spesso lesi a seguito del detto scontro). Le donne migranti, nel momento in cui entrano in contatto con altri corpi e altre abitudini, vivono una sorta di tensione tra il luogo in cui si sono stabilite e il luogo di partenza (fatto anche di relazioni affettive e rituali): sono contemporaneamente “*qui*” e “*là*”.

³¹ Così F. BASILE, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Questione Giustizia*, 2017, n. 1, p. 126 ss. Invero il primo Autore ad aver portato l’attenzione su siffatti conflitti fu T. SELLIN, *Culture Conflict and Crime*, New York, 1938.

culturalmente motivati/orientati” e sono, tra l’altro, oggetto di un rinnovato interesse alla stregua, altresì, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)³².

Emblematico in tal senso è l’art. 42 della citata Convenzione rubricato *Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”*³³, il quale impone di escludere che nei procedimenti penali intentati contro atti di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o l’“onore” possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti.

Parimenti l’art. 12, par. 5 prescrive che le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare gli atti di violenza elencati al suo interno.

E sulla medesima scia si pone, altresì, la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (DEDAW)³⁴ che, ancorché non giuridicamente vincolante, all’art. 4 prevede che gli Stati non dovrebbero appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa per giustificare la violenza contro le donne, così come l’art. 2 della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali³⁵ secondo cui la salvaguardia del diritto alla diversità culturale non può essere invocata per violare i diritti umani e le libertà fondamentali garantiti dal diritto internazionale e consacrati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Anche in ambito UE giova segnalare l’attenzione a tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano, ad esempio, mutilazioni genitali, sterilizzazioni forzate o aborti coatti³⁶, nella misura in cui sono correlati al timore fondato di una richiedente protezione internazionale di subire persecuzioni³⁷.

³² Definita “*Convenzione di Istanbul*”, poiché è stata aperta alla firma in occasione della sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ivi tenutasi, in data 11 maggio 2011. È entrata in vigore a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. L’Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012. Al riguardo si segnala l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul il 1° giugno 2023. In tema cfr. F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 51-76.

³³ Sull’art. 42 cfr. L. GRANS, *The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence*, in *Human Rights Law Review*, fascicolo n. 18(1), 2018, pp. 133-155.

³⁴ La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne è stata adottata senza voto da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. In essa è contenuto il riconoscimento della “*necessità urgente per l’applicazione universale alle donne dei diritti e dei principi in materia di uguaglianza, la sicurezza, la libertà, l’integrità e la dignità di tutti gli esseri umani*”. La risoluzione è spesso ritenuta come complementare e come un rafforzamento dei lavori della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) e la Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna. Essa ricorda e incarna gli stessi diritti e principi sanciti in tale strumenti come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e gli articoli 1 e 2 forniscono la definizione più diffusa di violenza contro le donne. Come conseguenza della risoluzione, nel 1999, l’Assemblea generale, guidata dal rappresentante della Repubblica Dominicana, ha designato il 25 novembre come la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

³⁵ Adottata dalla Conferenza Generale dell’Unesco il 20 ottobre 2005.

³⁶ Al riguardo cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*, del 5 marzo 2020, COM(2020) 152 final, ove si precisa che “*le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata, i matrimoni precoci ed imposti con la forza, la violenza perpetrata in nome del cosiddetto ‘onore’ e altre pratiche lesive a danno delle donne e delle ragazze sono forme di violenza di genere e gravi violazioni dei diritti delle donne e dei minori all’interno dell’UE e nel mondo intero*”.

³⁷ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status*

Per di più la direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica³⁸, al considerando 75, prevede l'adozione di misure statali atte ad impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, così da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo e, tra queste – come precisa – potrebbero rientrare misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante.

Da qui l'attenzione della dottrina penalistica verso la rilevanza da attribuire al fattore culturale nell'ambito di condotte penalmente rilevanti in danno di donne, specie a fronte del crescente fenomeno migratorio, potendo accadere, non di rado, che un soggetto “*culturalmente diverso*” adotti comportamenti in contrasto con le norme dello Stato ospitante, che siano, però, tollerati, autorizzati o addirittura imposti nel contesto culturale a cui egli appartiene³⁹ (es. uxoricidi per causa d'onore sessuale, rapporti sessuali con spose-bambine, mutilazioni genitali femminili⁴⁰...).

Invero siffatto approccio è emerso fin dai decenni scorsi nella società multiculturale per antonomasia, gli Stati Uniti, dove la dottrina, sollecitata da un'elevata casistica giurisprudenziale, ha avviato un'ampia e approfondita riflessione sulla cd. *cultural defense*⁴¹, con riferimento alle linee difensive che, facendo leva sulla identità culturale

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 337, del 20 dicembre 2011, pp. 9-26, considerando 30: “È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni”. Si segnalano, altresì, le Conclusioni dell'Avvocato generale J.R. DE LA TOUR presentate il 20 aprile 2023, causa C-621/21, *WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*, punto 82: “(...), ritengo che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che una cittadina di un paese terzo può essere considerata appartenente a un «determinato gruppo sociale» a causa del suo genere qualora sia accertato, sulla base di una valutazione dei fatti e delle circostanze, che al di là della sua sola appartenenza sessuale, ovvero della sua identità e del suo status di donna, essa ha un'identità distinta nel suo paese di origine perché vi è percepita in modo diverso dalla società circostante in ragione delle norme sociali, giuridiche o religiose, oppure dei riti o delle consuetudini del suo paese o della comunità di appartenenza. Nell'ambito di tale valutazione, la natura degli atti a cui tale cittadina teme di essere esposta qualora ritornasse nel suo paese di origine è un fattore rilevante che l'autorità nazionale competente deve prendere in considerazione”.

³⁸ Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, del 14 maggio 2024, in GUUE L 2024/1385, del 24 maggio 2024.

³⁹ È invalsa in dottrina la definizione di “reato culturalmente motivato” quale fatto commesso da un soggetto appartenente ad una cultura di minoranza, considerato penalmente rilevante dall'ordinamento giuridico della cultura dominante; tale condotta, tuttavia, è accettata o addirittura imposta dal gruppo culturale di appartenenza dell'agente. Per questa definizione, v. J. VAN BROECK, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes, (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, fascicolo n. 1, 2001, p. 5.

⁴⁰ La motivazione principale (prevalente presso tutte le popolazioni) sottesa a tali pratiche è legata alla tutela della verginità e della castità. Infatti, presso le culture dove la verginità è un prerequisito per le nozze, l'infibulazione è parte integrante della transazione matrimoniale, pena l'impossibilità a contrarre matrimonio e l'isolamento sociale. Sotto questa angolazione visuale, le mutilazioni genitali femminili costituiscono uno dei riti di passaggio “che caratterizzano i cambiamenti di status, di ruolo o di età delle persone”. Tali sono presenti in circa 30 Paesi dell'Africa sub-sahariana, in Medio Oriente, in alcuni Paesi e comunità dell'Asia.

⁴¹ La dottrina di *common law*, soprattutto quella nordamericana, ha posto l'attenzione sulle “*cultural defenses*”, mentre la dottrina continentale sui “*reati culturali*”: trattasi, tuttavia, di due approcci diversi per investigare una medesima tematica.

dell'imputato, mirano ad ottenere l'attenuazione o l'esclusione della pena. Oggi, peraltro, si assiste ad una definizione “*allargata*” di *cultural defense* a fronte del moltiplicarsi di istanze culturali anche in ambito extra-penale, come ad esempio, in materia di diritto di famiglia (vedi *kafala*⁴², poligamia di diritto islamico⁴³,...) ⁴⁴, sì da intenderla come qualsiasi meccanismo o procedura legale che mitighi ovvero escluda la responsabilità di una condotta *contra legem*, sulla base del fatto che la stessa sia lecita e consentita nel contesto culturale di provenienza dell'agente⁴⁵.

Ad ogni modo, i reati culturalmente motivati che riguardano casi di violenza contro donne ad elevata offensività⁴⁶ costituiscono una parte significativa, se non maggioritaria, delle fattispecie in cui la *cultural defense* viene in rilievo e, al riguardo, il concetto di cultura e quello di genere si intrecciano in special modo nell'articolazione di ordini sociali patriarcali⁴⁷, dei quali è significativo il c.d. “*delitto d'onore*”⁴⁸.

A tal proposito giova ricordare che la *cultural defense* o difesa/eccezione culturale, che ha origine nei sistemi di *common law* per estendersi, da decenni, anche agli ordinamenti occidentali, viene ricondotta, all'esercizio del diritto fondamentale alla cultura⁴⁹ e, in particolare, alla religione⁵⁰ e alla tradizione, cui le minoranze culturali ancorano, di norma, la propria coesione identitaria in contrapposizione alla cultura ospitante⁵¹.

⁴² Per quanto riguarda la *kafala*, si sono moltiplicate negli ultimi anni le istanze da parte di membri appartenenti alla minoranza culturale islamica volte ad ottenere la conversione della *kafala* di diritto islamico in adozione di diritto occidentale ovvero, in subordine, il riconoscimento dell'idoneità della *kafala* a fondare il ricongiungimento con il minore (o il genitore) nel sistema legale occidentale ospitante.

⁴³ Per quanto riguarda la poligamia, il dibattito si è incentrato sull'opportunità o meno di riconoscere qualsivoglia effetto negli ordinamenti occidentali ospitanti ad unioni poligamiche regolarmente contratte all'estero, con evidenti problematiche dal punto di vista dell'immigrazione, successorio e assistenziale.

⁴⁴ Per un'analisi della giurisprudenza della Cassazione civile in materia si rinvia a G. SALMÈ, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Questione giustizia*, fascicolo n. 1, 2017, p. 233 ss.

⁴⁵ B. ADAMS, *Identifying a human rights basis for the cultural defense*, relazione al convegno *The politics of human rights*, Boston College, 11-12 marzo 2010: “Any legal procedure that mitigates or negates liability for an illegal act based on evidence that the act is permitted within the defendant's culture”.

⁴⁶ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Fourth World Conference on Women*, 4-15 Settembre 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, ove si legge che i diritti umani della donna costituiscono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. Le diverse forme di violenza contro la donna, sia che avvengano nella sfera pubblica che in quella privata sono “*pratiche incompatibili con la dignità umana*”. E ancora, agli Stati già allora veniva chiesto di: sradicare qualsiasi conflitto che potesse emergere tra i diritti della donna e gli effetti negativi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie, pregiudizi culturali e forme di estremismo religioso.

⁴⁷ E. BERNACCHI, *L'istituto della «cultural defense» nei casi di violenza contro le donne: un utile strumento per proteggere le minoranze o un dispositivo pericoloso nella promozione dei diritti delle donne?*, in *Ragion pratica*, fascicolo n. 40, 2013, p. 105.

⁴⁸ Landgericht Buckeberg 14 marzo 2006, Pusceddu, causa *KLs 205 Js 4268/05* (107/05), udienza 25 gennaio 2006: un immigrato italiano in Germania, sospettando l'infedeltà della fidanzata, la sequestrò e sottopose per tre settimane a stupri e sevizie di ogni sorta: venne condannato ad una pena estremamente lieve poiché la Corte ritenne tale atteggiamento culturalmente insito nella di lui origine sarda.

⁴⁹ A.D. RENTELN, *Cultural Defense in International Criminal Tribunals: A Preliminary Consideration of the Issue*, in *Southwestern Journal of International Law*, fascicolo n. 18, 2012, p. 4 ss.

⁵⁰ Art. 18 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici; art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

⁵¹ C. PINELLI, *Società Multiculturale e Stato Costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, fascicolo n. 9, 2009, ha sostenuto che le minoranze si rifugino nella religione e nella tradizione ai fini di ridefinirsi di fronte alla percezione della propria cultura come contrastante con i valori fondanti dello Stato ospitante.

Nella prospettiva statunitense in cui si intersecano diritto penale sostanziale e processuale, la *cultural defense*⁵² assume una duplice valenza: quale strategia difensiva dell'imputato, da un punto di vista processuale; quale causa di esclusione o di limitazione della responsabilità penale, sul piano sostanziale.

Il *leading case* in materia di *cultural defense* è il celebre caso *Kimura*, risalente al 1985⁵³, che ha visto imputata di duplice omicidio negli Stati Uniti una donna appartenente alla minoranza culturale giapponese, la quale, dopo aver scoperto il tradimento del marito, tentò di suicidarsi e di uccidere (annegandoli) i propri figli, realizzando così la pratica dell'*oyaku-shinju* (suicidio cerimoniale del genitore e della prole) a seguito della quale solo i bambini persero la vita⁵⁴. L'imputata scelse allora di sollevare un'eccezione culturale, enfatizzando l'importanza della natura culturalmente motivata della propria condotta. L'*oyaku-shinju*, infatti, è una pratica che, seppur illegale in Giappone, viene punita assai più lievemente di un normale omicidio (addirittura in molti casi il genitore sopravvissuto non era neppure sottoposto ad azione penale), risalendo ad una antica convinzione secondo cui, per una madre, il peggior crimine possibile è quello di lasciare orfani i propri figli: mediante il doppio suicidio ella avrebbe risparmiato, pertanto, a questi ultimi la sofferenza di una vita senza genitrice, e al contempo avrebbe lavato l'onta subita con la propria morte. Ad ogni modo, in seguito all'esposizione mediatica ricevuta dal processo, la comunità giapponese statunitense raccolse oltre 25.000 firme per chiedere alla pubblica accusa di lasciar cadere il caso: Kimura venne alla fine condannata alla pena di un solo anno di reclusione, sulla base di una *cognitive insanity defense*⁵⁵.

⁵² A. DUNDES RENTE, *Come dare più spazio alle culture e alle differenze culturali nei giudizi davanti alle Corti (Making room for Culture in the Court)*, in *Questione giustizia*, fascicolo n. 1, 2017, p. 171. L'A. sottolinea che l'utilizzo della difesa culturale o "*cultural defense*" è fondato non solo sulla necessità di garantire il principio di uguaglianza, ma anche sul diritto costituzionale alla difesa effettiva garantito dal VI emendamento della Costituzione americana. Inoltre, si segnala che l'A., al fine di aiutare i giudici nell'iter valutativo delle rivendicazioni culturali, ho suggerito un test per la *cultural defense* che ciascun giudice potrebbe applicare. Il test consiste di queste domande: 1) L'imputato o il ricorrente appartiene ad un gruppo etnico?; 2) L'usanza appartiene al gruppo etnico in questione?; 3) La condotta dell'imputato o del ricorrente è stata influenzata da tale usanza?

⁵³ *People vs Kimura*, No. A-09113, LA Sup. Ct. 1985.

⁵⁴ Caso analizzato in C. SORIO, *I Reati Culturalmente Motivati: La Cultural Defense in Alcune Sentenze Statunitensi*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 2008, p. 10 ss.; A.D. RENTELN, *The Cultural Defense*, Oxford, 2004.

⁵⁵ E ancora, a titolo esemplificativo, giova richiamare il Caso *Chen*. Nel 1987 Dong Lu Chen, un cinese immigrato da un anno a New York, uccise con otto colpi di martello la moglie, Jian Wan Chen, qualche giorno dopo avergli confessato di avere una relazione extraconiugale. Imputato del reato di *murder*, durante il processo Chen sostenne che il proprio *background* culturale avrebbe influenzato in maniera determinante il suo comportamento in quanto, per la cultura cinese, l'adulterio è considerato un insulto gravissimo non solo nei confronti del marito, ma anche dei suoi antenati e di tutta la sua discendenza. A conferma di ciò, nel processo fu chiamato a testimoniare un antropologo esperto in sinologia, il quale evidenziò che le reazioni violente in seguito alla scoperta di adulterio sono comuni in Cina, sebbene sfocino di rado in omicidio giacché la comunità vicina alla coppia usualmente interviene per mediare il conflitto generato dal tradimento. Nel caso di specie, tuttavia, l'isolamento socio-culturale nel quale viveva la coppia e l'assenza di una comunità di connazionali che mediasse la reazione del marito, avrebbero agevolato il tragico epilogo. Il giudice, all'esito del processo, persuaso da siffatti argomenti difensivi, non ribattuti dal prosecutor, riconobbe a favore di Chen la *defense* dell'*extreme emotional disturbance*, condannandolo per il mero reato di *manslaughter* di secondo grado a cinque anni di *probation*. In particolare, il giudice affermò che "*se il reato fosse stato commesso da un imputato nato e cresciuto in America, o nato altrove ma cresciuto principalmente in America, anche nella comunità dei Cinesi d'America, la Corte sarebbe stata costretta a riconoscerlo colpevole di manslaughter di primo grado (...). Ma alla luce dei fattori culturali va considerato l'effetto del comportamento della moglie su qualcuno che è essenzialmente nato in Cina, cresciuto in Cina e che si è portato dietro tutta la sua cultura cinese tranne la comunità che avrebbe moderato la sua reazione; la Corte (...), considerati i peculiari fatti e le particolari circostanze di questo caso (...) e la testimonianza dell'esperto (...), riconosce l'imputato colpevole di manslaughter di secondo*

La *cultural defense* è, peraltro, come anticipato, un istituto noto anche ad ordinamenti europei⁵⁶, e in particolare a quello tedesco: in Germania, infatti, sin dagli anni '70 le difese culturali sono state ritenute idonee, seppur non a fondare una sostanziale assoluzione come nell'ordinamento statunitense, a far derubricare il reato di omicidio da *mord* (omicidio qualificato) a *totschlag* (omicidio semplice), reato per il quale è prevista una pena ben più mite. Il primo esempio di detto orientamento giurisprudenziale risale al 1966, in un caso deciso dal *Bundesgerichtshof*⁵⁷, nel quale venne cassata una sentenza di merito, di condanna per *mord* di un immigrato che aveva ucciso la propria padrona di casa, ritenendola responsabile della violenza sessuale subita dalla moglie; la Corte esclude che l'agente fosse spinto da motivi abietti, proprio in virtù della sua appartenenza ad una minoranza culturale.

La legislazione francese, invece, a parte casi sporadici di giurisprudenza "attenuatoria" su base etnica⁵⁸, non riconosce la *cultural defense*, attesa l'assoluta neutralità dello Stato di fronte alle differenze culturali, così come la scelta di non attribuire, negli spazi pubblici, alcun rilievo all'appartenenza a gruppi di immigrati con radici culturali profondamente diverse da quelle dello Stato di accoglienza (vedi questione del velo islamico).

Anche nel Regno Unito non esiste alcun supporto legislativo alla *cultural defense*, nonostante la ben solida multiculturalità inglese, giacché pure quest'ultima conosce limiti alla tolleranza, rappresentati dal rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo⁵⁹. Però, al di là delle sentenze che non tengono in alcuna considerazione l'appartenenza etnica dell'individuo⁶⁰ o che negano la rilevanza all'orientamento culturale⁶¹, una significativa apertura nell'applicazione di *cultural defenses* sostanziali si registra a partire dal noto caso *Mandla*⁶².

grado (...). *Chen era il prodotto della sua cultura (...). La cultura non è mai stata considerata una scusante (excuse), ma è qualcosa che lo ha fatto tracollare (crack) più facilmente*".

⁵⁶ La Svizzera, nel 1993, ha tentato di inserire nello schwStGB l'attenuante della "origine straniera" dell'infrattore, ma la proposta è stata ben presto accantonata.

⁵⁷ Bundesgerichtshof, 26.04.1966, caso pubblicato in F. BASILE, *Panorama di Giurisprudenza Europea sui c.d. Reati Culturalmente Motivati*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, fascicolo n. 30, 2008, p. 1 ss.

⁵⁸ In Francia le mutilazioni genitali femminili sono state valutate alla stregua di un *culturally motivated crime* attenuabile.

⁵⁹ S. SONG, *Majority Norms, Multiculturalism, and Gender Equality*, in *American Political Science Review*, fascicolo n. 99(4), 2005, p. 473 ss., ove l'A. sottolinea che occorre procedere con la massima cautela per evitare che il riconoscimento della diversità culturale si traduca in una sorta di legittimazione (o, comunque, di attenuazione del disvalore) della violazione dei diritti individuali altrui. Tale cautela, poi, è tanto più doverosa se si considera che assai spesso la vittima del reato culturalmente motivato commesso da un immigrato è un altro membro dello stesso gruppo etnico di immigrati.

⁶⁰ *R. V. Haq e R. v. Saleem (App. Ct. Crim. Div.)*, 16 febbraio 1996.

⁶¹ *R. v. Shazad Naz (Nottingham High Ct.)*, 25 maggio 1999 e *Faqir Mohamed (Manchester Crown Ct.)*, 18 febbraio 2002.

⁶² Significativa è sentenza *Mandla (Mandla vs. Dowell Lee, 1983)*, relativa ad un caso di discriminazione razziale, soprattutto per l'elaborazione dei celebri *Mandla* (o *Mandela*) *criteria*, essenziali per determinare l'esistenza di un gruppo etnico, a cui ha fatto seguito un'apertura verso il riconoscimento dell'orientamento culturale. Vedi, anche, *R. v. Shabir Hussain (Newcastle Crown Ct.)*, 28 luglio 1998.

Nell'ordinamento italiano⁶³, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di maltrattamenti in famiglia⁶⁴, la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, nonché i principi costituzionali della pari dignità ed eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano e costituiscono un limite invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi con essi assolutamente incompatibili. Pertanto, la configurabilità di una scriminante deve escludersi in tutti i casi in cui l'esercizio del diritto alla propria identità culturale si traduca nella negazione dei diritti fondamentali⁶⁵ configurati dall'ordinamento costituzionale e presidiati dalle norme penali violate. Esclusa, dunque, l'idoneità del fattore culturale a scriminare la rilevanza penale di condotte lesive di beni fondamentali, si tende a riconoscere a quest'ultimo, la capacità di incidere sulla determinazione del trattamento sanzionatorio⁶⁶, sia con

⁶³ In Italia, come noto, gli usi non rappresentano né una scriminante né un'attenuante rispetto a delitti di cui sono vittime, in particolare, le donne; il c.d. delitto d'onore – che puniva con una pena più lieve chiunque avesse provocato la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto di scoprire l'illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia – è già stato eliminato con l'abrogazione dell'art. 587 c.p. *“Omicidio o lesione personale a causa di onore”* ad opera della legge L. 5 agosto 1981 n. 442 e le sentenze della Corte Costituzionale del 16 dicembre 1968, n. 126/1968 e del 27 novembre 1969, n. 147, hanno rimosso la discriminatoria disciplina penale di adulterio e concubinato.

⁶⁴ Cassazione penale, sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46300, laddove si legge che *“l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta nei rapporti interpersonali”*. In tema di maltrattamenti in famiglia, si veda, *ex multis*, Cassazione penale, sentenza del 26 aprile 2011, n. 26153, secondo cui *“atteggiamenti derivanti da subculture in cui sopravvivono autorappresentazioni di superiorità di genere e pretese da padre/marito-padrone non possono rilevare né ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato né a quella concernente l'imputabilità dell'imputato”*. Nel caso di specie, secondo la Corte, il fatto che *“tali atteggiamenti fossero proseguiti per trent'anni – costituendo perciò il costume abituale di un anacronistico pater familias maschilista e intollerante, refrattario alla modificazione del costume e alla vigenza delle leggi della Repubblica che hanno progressivamente dato attuazione al principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi – lungi dal potersi considerare una scriminante o un'attenuante – è stata correttamente valutata dai giudici di merito ai fini dell'intensità del dolo e dell'entità della sofferenza e del danno patito dai familiari conviventi”*. Ancora, Cassazione penale, sentenza del 26 marzo 2009, n. 32824 secondo la quale, accertata la responsabilità per il delitto di maltrattamenti correttamente è esclusa la possibilità di concedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, invocate per essere le condotte punite giustificate dalla condivisione di tradizioni etico-sociali, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, prevale il principio di obbligatorietà della legge penale per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, soprattutto quando la tutela penale riguarda materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia; Cassazione penale, sentenza del 10 maggio 2012, n. 36564; sentenza del 19 marzo 2014, n. 19674; sentenza del 7 ottobre 2009, n. 48272, secondo cui *“i valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2,3,30,32 della Costituzione) che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita (...) non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile”*.

⁶⁵ Cassazione penale, sentenza del 29 gennaio 2018, n. 29613 ove si precisa che nessuna forma di rispetto per dette tradizioni del cittadino straniero potrà mai comportare l'abdicazione del sistema penale alla punizione delle condotte aggressive dei diritti fondamentali, quali i diritti inviolabili dell'uomo e i beni ad essi collegati.

⁶⁶ A. BIGIARINI, *La prova culturale nel processo penale*, in *Cassazione penale*, fascicolo n. 1, 2018, pp. 411-419. Ai fini della configurabilità di un reato culturalmente orientato risulta dirimente fornire in sede processuale la *“prova culturale”*. Tale prova si articola in due distinte fasi di accertamento: la prima attiene all'indagine sui motivi che hanno spinto il soggetto a commettere il reato ed è volta a stabilire se la causa psichica che ha determinato l'agente possa trovare una spiegazione nei valori della cultura di cui è portatore; nella seconda fase, occorre dimostrare la *“dimensione oggettiva”* della motivazione che conferma come la

riferimento alla commisurazione della pena all'interno della cornice edittale, che al riconoscimento di attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p.⁶⁷ o dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62, n. 1 c.p.⁶⁸.

Inoltre, l'incidenza del dato culturale⁶⁹ è riscontrabile in singole disposizioni⁷⁰ quale, ad esempio, l'art. 583 *bis* c.p. introdotta dalla l. n. 7/2006 per quanto concerne il reato di “*mutilazioni genitali femminili*” o l'art. 558 *bis* c.p. “*costrizione o induzione al matrimonio*” introdotto ad opera della l. 19 luglio 2019, n. 69 (noto come “*Codice rosso*”). Al riguardo, il “*disvalore aggiunto*” ascrivibile alla motivazione culturale si traduce in un trattamento sanzionatorio più afflittivo rispetto a quello contemplato per i soggetti che volontariamente realizzano altro tipo di lesioni di analoga gravità⁷¹.

causa psichica, che ha portato l'agente a commettere il reato, non è solo espressione di una sua aspirazione individuale, ma è piuttosto riconducibile a pratiche, riti o tradizioni ben sedimentate in un determinato gruppo etnico (cd. “*coincidenza di reazione*”). L'A., nel sottolineare la centralità della perizia culturale – che, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., consente di acquisire le conoscenze specialistiche dell'antropologo, in veste di esperto culturale – evidenzia che, nella prassi giudiziaria, solo di rado il giudice vi fa ricorso. Stando così le cose, è onere dell'avvocato evidenziare l'incidenza del fattore culturale sul comportamento penalmente rilevante dell'assistito, mercé la nomina di un esperto culturale in qualità di consulente tecnico di parte.

⁶⁷ Tribunale di Milano, sentenza del 19 settembre 2014, con riferimento all'imputato, proveniente da un Paese dell'Estremo Oriente (Filippine) resosi colpevole, in danno della moglie e delle figlie minorenni, di maltrattamenti fisici e psicologici afferma che nella dosimetria della pena va, invero, tenuto conto delle componenti culturali di origine del reo, proporzionandola in misura inferiore rispetto al medio edittale.

⁶⁸ Vedi, anche, Cassazione penale, sentenza del 26 giugno 2007, n. 34909, che riguardava due giovani immigrati marocchini sposati secondo l'uso marocchino, con un matrimonio combinato dai genitori della sposa, senza tuttavia andare inizialmente a convivere. Iniziata la convivenza il marito costringe la moglie ad avere un rapporto sessuale, dopo averla trascinata sul letto e averle tenuto la bocca tappata con un cuscino. Lo stesso comportamento si ripete nei giorni successivi. Il marito – condannato per il reato di violenza sessuale – ricorre in Cassazione, deducendo tra l'altro, ignoranza inevitabile della legge penale violata e mancanza di dolo: egli, infatti, non solo avrebbe ignorato che in Italia la violenza sessuale intraconiugale costituisce reato (non avendo essa rilevanza penale nel suo ordinamento di origine) ma, sul piano fattuale, avrebbe altresì ignorato che la ragazza era stata costretta al matrimonio dai di lei genitori; in ogni caso, poi, i fatti si sarebbero verificati nella prima settimana di matrimonio tra due persone vergini e sessualmente inesperte. La Cassazione, tuttavia, respinge il ricorso e conferma la condanna per il delitto di violenza sessuale. Decisiva, ai fini della conferma della condanna, risulta indubbiamente la considerazione del livello di offensività del fatto commesso: la violenza sessuale, infatti, è un reato di danno, posto a tutela di un fondamentale bene giuridico (la libertà di autodeterminazione in ambito sessuale). Ad ogni modo la Cassazione nel respingere il ricorso del marito-imputato, dà atto anche del riconoscimento, a suo favore, dell'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 *bis* co. 3 c.p., rilevando che si trattasse di “*fatti commessi nell'ambito di un rapporto di coniugio appena iniziato*” tra giovani, nella cui “*comune cultura d'origine la violenza sessuale tra coniugi non è configurabile come illecito*”.

⁶⁹ A. PROVERA, *La “cultural defense”: dalle origini fino ai “nuovi orizzonti” resi possibili dalla riforma Cartabia*, in *La legislazione penale*, 2023, p. 1 ss., ove l'A. saluta positivamente il ricorso alla giustizia riparativa (artt. 42-67) introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150 del 2022), per i reati culturalmente orientati, in quanto ricucire il rapporto non solo tra reo e vittima, bensì anche tra reo, vittima e società non può che portare a un esito di riduzione del conflitto sociale determinato dal pluralismo culturale e dalla difficoltà di far convivere culture diverse nel medesimo ordinamento giuridico.

⁷⁰ Cfr. M. GAMBARDILLA, *Norme culturali e diritto penale*, in *Diritto e Religioni*, fascicolo n. n. 2, 2016, p. 405 secondo cui “[...] non abbiamo nel catalogo degli illeciti penali una pluralità di reati culturali, ma abbiamo in realtà una molteplicità di norme culturali che possono entrare nel dibattito penalistico, in forma di scriminanti o di esimenti in senso ampio. Le scriminanti e le esimenti in senso lato non sono inoltre soggette alla riserva di legge nel diritto penale. Non possiamo parlare di reati culturali, ma giustamente come ne parlano anche gli anglosassoni, di esimenti culturali. Pertanto, il problema non consiste nell'avere dei reati culturalmente orientati, bensì di vedere come dare rilevanza e se bisogna dare rilevanza a norme estranee alle norme incriminatrici, le quali hanno un impatto siccome norme (di cultura) che autorizzano o scriminano in senso lato comportamenti che normalmente costituiscono reato”.

⁷¹ Interessante è anche il trattamento di italiani immigrati all'estero. Si pensi, ad esempio al caso sollevato dinanzi alla Juvenile Court di Cook (Indictment Nos. 97-JA-02632, 97-JA-02633), nello Stato dell'Illinois, contro un immigrato siciliano, sposato con un'altra immigrata italiana, per rispondere dei delitti di

In definitiva, dall'analisi che precede, emerge la necessità di individuare il delicato punto di equilibrio tra la tutela del diritto alla “cultura” e la salvaguardia di quel nucleo di valori, principi e diritti fondamentali che sono assolutamente incompressibili⁷², a salvaguardia di donne migranti vittime di violenza.

3. Integrazione e carattere attrattivo della “cultura” dei Paesi ospitanti: a proposito di un peculiare caso di protezione internazionale di donne migranti

Per altro verso è possibile cogliere il carattere attrattivo della “cultura” dei Paesi ospitanti, per effetto dell'integrazione delle donne migranti nelle società di riferimento. A tal uopo è interessante soffermarsi sulla pronuncia della Corte di giustizia *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Femmes s'identifiant à la valeur de l'égalité entre les sexes)*⁷³, la quale fornisce l'occasione per una più ampia riflessione sul tema.

La pronuncia origina dal ricorso di due sorelle di nazionalità irachena, giunte nei Paesi Bassi nel corso del 2015, accompagnate dai genitori e dalla zia, e ivi soggiornanti ininterrottamente. I loro genitori vedono respingersi le domande di asilo presentate in nome proprio e delle figlie, anche dopo averle reiterate⁷⁴.

In sede di contestazione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats's-Hertogenbosch (Tribunale dell'Aia, sede di 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi) costoro sostengono in particolare, a causa del soggiorno prolungato nei Paesi Bassi, di aver assimilato le norme, i valori e i comportamenti dei giovani della loro età e che si sono così “occidentalizzate”, identificandosi in special modo nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne. Esse, volendo continuare a beneficiare di tale parità nella loro vita quotidiana temono, in caso di ritorno in Iraq, di essere perseguitate a causa dell'identità forgiata nei Paesi Bassi, caratterizzata dall'assimilazione di norme, valori e comportamenti diversi da quelli del loro Paese d'origine, i quali sarebbero diventati così fondamentali per la loro identità e la loro coscienza da non potervi rinunciare. A tal uopo rivendicano, quindi, di appartenere a un “determinato gruppo sociale” ai sensi dell'art.

maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali nei confronti del figlio di otto anni e della figlia di dieci anni. Il padre avrebbe spesso assunto comportamenti violenti nei confronti dei due bambini per supposti fini educativi, rimproverandoli con veemenza e picchiandoli a mani nude o con una cinghia. L'avvocato dell'imputato, anch'egli di origini italiane, chiese di tener conto del contesto socio-culturale siciliano nel quale questi era cresciuto. A tal fine l'avvocato, tra l'altro, affermò che “poiché io stesso sono cresciuto in una famiglia italiana e sono stato in Italia in diverse occasioni, ho constatato che gli Europei, e gli Italiani in modo particolare, hanno una diversa idea dell'educazione dei minori e della nudità”. Il giudice accolse tali argomentazioni difensive, assolvendo il padre in quanto, tenuto conto del suo *background* culturale, egli avrebbe inteso solo esercitare il suo *jus corrigendi*.

⁷² In generale, per un approfondimento delle problematiche giuridiche e all'effettività delle garanzie assicurate al migrante e al richiedente asilo, alla luce dell'ordinamento giuridico-costituzionale del nostro Paese, dell'Unione europea e di quello internazionale cfr. G. D'IGNAZIO, S. GAMBINO, *Immigrazione e diritti fondamentali fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Milano, 2010.

⁷³ Corte di giustizia, sentenza dell'11 giugno 2024, causa C-646/21, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nella parità dei sessi)*. Per un commento v. M. SPATTI, *Il rischio di persecuzione determinato dalla fede nella parità tra uomo e donna può condurre all'ottenimento dello status di rifugiato: la sentenza della Corte di giustizia dell'11.6.2024 in causa C-646/21*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fascicolo n. 3, 2024, p. 1 ss.

⁷⁴ Art. 2, lett. q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), del 26 giugno 2013, in GUUE L 180, del 29 giugno 2013.

10, par. 1, lett. d), della direttiva 2011/95⁷⁵, quale “*motivo di persecuzione*” rilevante ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato⁷⁶.

Le due sorelle fanno altresì valere che, a causa di tale soggiorno prolungato nei Paesi Bassi, esse sono ormai radicate in tale Paese e subirebbero un pregiudizio per il loro sviluppo se dovessero lasciarlo; pregiudizio che si aggiungerebbe, tra l’altro, a quello subito a causa del lungo periodo di incertezza sull’ottenimento del permesso di soggiorno in tale Stato membro.

Considerata la peculiarità della questione ivi sollevata, il giudice sospende il giudizio e rinvia alla Corte di giustizia, interrogandosi, in primo luogo e, *inter alia*, sull’interpretazione della nozione di “*appartenenza a un determinato gruppo sociale*”, ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. d), della direttiva 2011/95.

Al riguardo, come sottolinea anzitutto la Corte in sede di rinvio pregiudiziale, la nozione di rifugiato di cui art. 2, lett. d), della direttiva 2011/95⁷⁷ deve essere interpretata non solo alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di tale direttiva, ma altresì nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’art. 78, par. 1, TFUE, tra cui, in particolare, la Convenzione di Istanbul⁷⁸ e la CEDAW⁷⁹. Ebbene – chiarisce la Corte al punto 37 – come confermato dagli artt. 1 e 3 e dall’art. 4, par. 2, della Convenzione di Istanbul, la parità tra donne e uomini implica in particolare il diritto, per

⁷⁵ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)*, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 337, del 20 dicembre 2011. Le ricorrenti che asseriscono di aver assunto uno stile di vita occidentale non possono ottenere protezione in quanto appartenenti a un determinato gruppo sociale, perché trattasi di un gruppo troppo eterogeneo. Per la prassi nazionale olandese le donne che hanno assunto uno stile di vita occidentale possono ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato solo se fondano la loro richiesta su una persecuzione per motivi di religione o di opinioni politiche.

⁷⁶ Circa il concetto di persecuzione cfr. Corte di giustizia, sentenza del 4 ottobre 2024, cause riunite C-608/22 e C-609/22, *AH, FN c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, ove si afferma che, riguardo alle domande di protezione internazionale presentate da donne cittadine dell’Afghanistan, le autorità nazionali competenti possono considerare che non sia attualmente necessario dimostrare, in sede di esame individuale della situazione di una richiedente protezione internazionale, che quest’ultima rischi effettivamente e specificamente di essere oggetto di atti di persecuzione in caso di ritorno nel suo Paese di origine, qualora siano dimostrati gli elementi relativi alla sua situazione individuale, quali la nazionalità o il sesso, sussiste in generale, per le donne e le ragazze afgane, alla luce delle misure adottate dal regime dei Talebani dall’anno 2021, un timore fondato di subire atti di persecuzione, ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2011/95.

⁷⁷ L’art. 2, lett. d), della direttiva 2011/95 definisce come “*rifugiato*” il cittadino di un Paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Tale definizione riprende quella dell’art. 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra, la quale, come enuncia il considerando 4 di tale direttiva, costituisce “*la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati*”.

⁷⁸ Si segnala, in particolare, l’art. 60, par. 1, della Convenzione di Istanbul, il quale dispone che la violenza nei confronti delle donne basata sul genere, che deve essere intesa, conformemente all’art. 3 di tale convenzione, come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne, deve essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, tale art. 60, par. 2, impone alle parti di accertarsi che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra, ivi compreso quindi il motivo di persecuzione derivante dall’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

⁷⁹ Corte di giustizia, sentenza del 16 gennaio 2024, causa C-621/21, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*, punto 37 e punti 44-47. Per un commento si rinvia a L. STAMME, *Nota a margine della sentenza della Corte di giustizia del 16.01.2024 nella causa C-621/21: la Corte di giustizia riconosce la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato «gruppo sociale»*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fascicolo n. 2, 2024, pp.1-14.

ogni donna, di essere tutelata contro ogni violenza di genere, il diritto di non essere costretta a sposarsi, nonché il diritto di aderire o no a una fede, di avere le proprie opinioni politiche e di esprimerle e di effettuare liberamente le proprie scelte di vita, in particolare, in materia di istruzione, di carriera professionale o di attività nella sfera pubblica; lo stesso vale per gli artt. 3, 5, 7, 10 e 16 della CEDAW.

Inoltre – aggiunge – l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve avvenire altresì, come enunciato dal suo considerando 16, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 21, par. 1, vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sul sesso⁸⁰.

E qui giova evidenziare come la Corte di giustizia interpreti un atto di diritto derivato, quale la citata direttiva qualificata, alla stregua della Convenzione di Istanbul prima ancora che della Carta di Nizza/Strasburgo, elevando così la Convenzione a principale parametro di riferimento a tutela delle donne migranti⁸¹.

Tra l’altro, sempre in ambito UE, giova menzionare: l’art. 2 e l’art. 3, par. 3, TUE, che sanciscono la parità di genere come uno dei valori e degli obiettivi centrali dell’Unione europea; la giurisprudenza della Corte che riconosce la parità quale principio fondamentale del diritto dell’Unione; l’art. 8 TFUE, il quale stabilisce che nelle sue azioni l’Unione europea mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne; l’art. 19 TFUE che consente all’Unione europea di introdurre una legislazione volta a combattere le discriminazioni fondate sul genere; l’art. 157 TFUE che stabilisce il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore e fornisce una base giuridica per l’adozione di norme sulla parità di genere in materia di occupazione; l’art. 157, par. 4, TFUE che riconosce l’azione positiva quale strumento per raggiungere la parità di genere. Oltretutto, a partire dagli anni ’70, l’Unione europea ha adottato un’ampia normativa sulla parità di genere, principalmente nel settore dell’occupazione, che comprende aspetti quali la parità di retribuzione, la sicurezza sociale, l’occupazione, le condizioni di lavoro e le molestie⁸².

In secondo luogo – continua la Corte – l’art. 10, par. 1, della direttiva 2011/95 elenca, per ciascuno dei cinque motivi di persecuzione che possono condurre, conformemente all’art. 2, lett. d), di tale direttiva, al riconoscimento dello *status* di rifugiato, elementi di cui gli Stati membri devono tener conto.

Per quanto riguarda, in particolare, il motivo dell’*“appartenenza ad un determinato gruppo sociale”* ex art. 10, par. 1, lett. d), primo comma, esso ricorre quando sono soddisfatte due condizioni cumulative.

Da un lato, le persone che possono appartenervi devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi seguenti: una *“caratteristica innata”*; una *“storia comune che non può essere mutata”*; una *“caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità*

⁸⁰ V., in tal senso, Corte di giustizia, sentenza del 13 gennaio 2021, causa C-507/19, *Bundesrepublik Deutschland (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese)*, punto 39 e sentenza del 9 novembre 2023, causa C-125/22, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nozione di danni gravi)*, punto 60.

⁸¹ Sul punto cfr. S. DE VIDO, *La Convenzione di Istanbul quale strumento interpretativo del diritto derivato dell’UE in situazioni di violenza contro le donne: la sentenza C-621/21 della CGUE*, in *SIDIBlog*, 24 febbraio 2024.

⁸² V., ad esempio, Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio*, del 7 luglio 2010, in GUUE L 180, del 15 luglio 2010; la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*, del 5 luglio 2006, in GUUE L 204, del 26 luglio 2006 e direttiva 2004/113/CE del Consiglio, *che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura*, del 13 dicembre 2004, in GUUE L 373, del 21 dicembre 2004.

o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi” (aspetti interni di un gruppo).

Dall’altro lato, tale gruppo deve possedere un’*“identità distinta”* nel Paese origine, *“perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”*⁸³ (elemento di percezione sociale, aspetti esterni di un gruppo).

Inoltre, il secondo comma di detto art. 10, par. 1, lett. d), precisa, tra l’altro, che *“[a]i fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere”*. Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 30 della direttiva 2011/95, secondo cui l’identità di genere può essere legata a determinate tradizioni giuridiche o consuetudini⁸⁴.

Per quanto concerne la prima condizione di identificazione di un *“determinato gruppo sociale”*, la Corte ha già dichiarato che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una *“caratteristica innata”*, ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare tale condizione e ad integrare il presupposto richiesto⁸⁵.

Volendo proseguire nell’accertamento degli altri due aspetti citati, anche donne che condividono un aspetto comune supplementare come, ad esempio, un’altra caratteristica innata, o una *“storia comune che non può essere mutata”*, quale una situazione familiare particolare, oppure una *“caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che tali donne non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi”*, possono, per tale ragione, soddisfare detta condizione⁸⁶.

A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni⁸⁷ e ribadito al par. 44 della sentenza *de qua* *“l’effettiva identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini”*⁸⁸, in quanto presuppone la volontà di beneficiare di tale parità nella sua vita quotidiana, implica la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita, in particolare per quanto riguarda la propria istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle sue attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all’indipendenza economica lavorando al di fuori

⁸³ Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*, cit., punto 40.

⁸⁴ Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*, cit., punto 41.

⁸⁵ Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*, cit., punto 49. Vedi, altresì, Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche)*, cit., par. 73. Secondo l’UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale. La persecuzione di genere nel contesto dell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2002, paragrafi 30 e 31, le donne costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini. In alcune società le donne in generale possono costituire un particolare gruppo sociale in quanto subiscono una discriminazione sistemica nel godimento dei loro diritti fondamentali rispetto agli uomini. Vedi, anche, Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), *Guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale*, 2020, pag. 21, e conclusioni dell’avvocato generale R. DE LA TOUR nella causa *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche)*, cit., par. 71.

⁸⁶ V., in tal senso, Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*, cit., punto 50.

⁸⁷ Conclusioni dell’Avvocato generale A.M. COLLINS, presentate il 13 luglio 2023, causa C-646/21, *K, L c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*.

⁸⁸ Qui giova segnalare come la Corte non parli di *“occidentalizzazione”* al pari delle ricorrenti e del giudice a quo, bensì di *“identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini”*. Parimenti l’Avvocato generale (Conclusioni, cit., punto 18) afferma che espressioni come *“stile di vita occidentale”* e *“donne occidentalizzate”* sono, oltre che prive di significato perché troppo vaghe, anche divisive in quanto richiamerebbero l’esistenza di differenti *“codici morali e valori perpetui”* tra oriente e occidente.

della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner, scelte che sono fondamentali per determinare la propria identità. In tali circostanze, l'effettiva identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini può essere considerata come *‘una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi’*⁸⁹.

Sul punto – afferma la Corte – la circostanza che giovani donne cittadine di Paesi terzi abbiano soggiornato in uno Stato membro ospitante nella fase della vita in cui si forgia l'identità di una persona, e che durante tale soggiorno esse si siano effettivamente identificate nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, può costituire *“una storia comune che non può essere mutata”*, ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d), primo comma, primo trattino, della direttiva 2011/95.

Di conseguenza, la Corte ritiene che le ricorrenti, comprese quelle minori, soddisfano la prima condizione di identificazione di un *“determinato gruppo sociale”*, ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d), primo comma, primo trattino, della direttiva 2011/95.

Circa il secondo requisito di identificazione di *“un determinato gruppo sociale”* e relativo all'*“identità distinta”* del gruppo nel Paese d'origine, è giocoforza constatare che le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro Paese d'origine⁹⁰. Ebbene tale seconda condizione è soddisfatta anche nel caso di donne che condividono una caratteristica comune supplementare, quale l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, quando le norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro Paese d'origine hanno come conseguenza che tali donne, in ragione di tale caratteristica comune, sono parimenti percepite come diverse dalla società circostante⁹¹. Ne consegue, dunque, che esse possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel Paese d'origine⁹², come

⁸⁹ La Corte con il suo *decisum* disattende le osservazioni pervenute da parte di alcuni Stati membri che escludevano che le ricorrenti condividessero una *“caratteristica innata”* o una *“storia comune o una fede fondamentale per la loro identità”*. Secondo i governi ceco, greco e ungherese, insieme a quello dei Paesi Bassi, si tratterebbe semplicemente di una preferenza per uno stile di vita: le ricorrenti preferirebbero il modo di vivere che c'è in Olanda piuttosto che quello del Paese di origine.

⁹⁰ Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche)*, cit., punto 52.

⁹¹ V., in tal senso, Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica)*, cit., punto 53 e punto 54. Spetta alle autorità competenti dello Stato membro interessato determinare quale società circostante sia pertinente per valutare l'esistenza di tale gruppo sociale. Tale società può coincidere con l'intero Paese terzo di origine del richiedente protezione internazionale o essere più circoscritta, ad esempio a una parte del territorio o della popolazione di tale Paese terzo.

⁹² Circa la verifica del rischio di persecuzione, come precisa la Corte ai punti 56 e 57, spetta anzitutto al richiedente motivare la sua domanda di protezione, ma le sue dichiarazioni costituiscono soltanto il punto di partenza; le autorità degli Stati membri devono, se del caso, cooperare attivamente con tale richiedente per determinare e integrare gli elementi significativi della sua domanda, atteso, tra l'altro, che essi sono in una posizione migliore rispetto al richiedente per avere accesso a taluni tipi di documenti. Spetta, dunque, agli Stati raccogliere informazioni sui Paesi di origine (tratte da varie fonti, quali l'EASO e l'UNHCR nonché le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti), in linea con l'art. 10, par. 3, lett. b), della direttiva 2013/32 (cd. direttiva procedure) e tenendo conto del punto 36, lettera x), delle linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 1, relative alla persecuzione di genere nel contesto dell'art. 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra (punto 62 della sentenza), che indica quali sono le informazioni rilevanti da raccogliere (la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del Paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel Paese d'origine dopo aver inoltrato una siffatta domanda).

appartenenti a un “*determinato gruppo sociale*”, quale “*motivo di persecuzione*”⁹³ idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato⁹⁴, il che è oggetto di valutazione individuale, caso per caso, con “*diligenza e prudenza*”⁹⁵.

La Corte esprime anche un *favor* al riguardo, nel precisare che l’effettiva identificazione, da parte di una cittadina di un Paese terzo, nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del suo soggiorno in uno Stato membro, non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa dopo la partenza dal suo Paese d’origine, né come un’attività che abbia mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale (abuso o strumentalizzazione)⁹⁶.

Inoltre, i giudici di Lussemburgo, nel caso di specie, confermando un’ormai consolidata giurisprudenza, affermano che la pretesa della riservatezza da parte delle ricorrenti nell’esprimere nel Paese d’origine (Iraq) le convinzioni, i comportamenti e i valori acquisiti nel Paese di accoglienza (Paesi Bassi), non deve nemmeno essere presa in considerazione.

Emerge, dunque, in estrema sintesi, come la pronuncia *de qua* di indubbio interesse, sia espressione del riconoscimento della forza attrattiva della cultura dei Paesi ospitanti e degli effetti che essa possa sortire in punto di tutela nella sfera giuridica di donne migranti, specie allorquando aspirino a condizioni di vita migliori.

4. Riflessioni finali

In conclusione, dunque, coloro che giungono in Occidente attraverso i flussi migratori da un lato “*importano*” una “*cultura*” diversa da quella storicamente propria dell’Europa,

⁹³ Come ricorda la Corte al punto 54, l’autorità nazionale competente deve tenere conto del fatto che, come precisato all’art. 9, par. 2), lett. f) della direttiva 2011/95, possono essere atti di persecuzione, ai sensi dell’art. 1, sezione A della convenzione di Ginevra, in particolare, gli atti diretti “*contro un sesso*”. E al punto 59 la Corte richiama l’art. 60, par. 1, della Convenzione di Istanbul, il quale dispone che la violenza nei confronti delle donne basata sul genere, che deve essere intesa, conformemente all’art. 3 di tale Convenzione, come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne, deve essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, sezione A, punto 2, della Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, tale art. 60, par. 2, impone alle parti di accertarsi che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra, ivi compreso quindi il motivo di persecuzione derivante dall’appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Al riguardo mi si permetta di rinviare a A. IERMANO, *Donne migranti vittime di violenza domestica: l’interpretazione “gender-sensitive” dei giudici nazionali in conformità alla Convenzione di Istanbul*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, fascicolo n. 3, 2021, p. 731 ss.

⁹⁴ Le due ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale riguardano le modalità di applicazione del principio del superiore interesse del minore nel contesto di domande di protezione internazionale. In particolare, si chiede se sia compatibile con il rispetto di detto principio la prassi olandese che nel caso di domande reiterate impone sì all’autorità competente per l’esame delle domande di protezione di valutare l’interesse superiore del minore, ma solo in termini generici, senza che questi debba fare una valutazione individuale e concreta di detto principio. È, infatti, solo nell’eventuale fase di ricorso che il richiedente, potendo contestare la decisione di rigetto della richiesta, può dimostrare che l’interesse del minore imporrebbe una decisione diversa. Sul punto la Corte interpreta l’art. 24, par. 2, della Carta nel senso che osta a che l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione individuale.

⁹⁵ Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche)*, cit., punto 59.

⁹⁶ Corte di giustizia, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche)*, cit., punto 62.

generando non di rado momenti di tensione specie ai danni delle donne migranti. E ne è un esempio, appunto, la discussa questione della *cultural defense*, dei reati culturalmente orientati.

Dall'altro emerge la forza attrattiva della cultura dei Paesi europei ospitanti che alimenta la speranza, di donne provenienti da società patriarcali e maschiliste, di vivere in condizioni più dignitose rispetto a quelle del Paese d'origine, vantando il diritto ad una effettiva tutela da parte delle autorità nazionali mediante, *inter alia*, il riconoscimento della protezione internazionale.

Come è emerso, la Corte di giustizia accorda assoluto rilievo all'identificazione di una donna nel valore della parità dei sessi, maturata nel corso del soggiorno in Europa e non contempla neppure la possibilità che, quest'ultima, una volta rientrata nel Paese da cui proviene, eviti la persecuzione semplicemente rinunciando a comportamenti legati a valori assimilati in Europa e non conformi agli usi locali; in nessun caso – puntualizza la Corte – una simile donna può essere costretta a celare le convenzioni, gli usi, i valori acquisiti nel Paese ospitante e a riadattarsi alla vita precedente.

D'altronde, anche rispetto alla cultura d'origine, vero è che il diritto alla cultura, i diritti culturali, la libertà religiosa, di pensiero e di coscienza sono ampiamente riconosciuti dalle Costituzioni occidentali e dalle fonti internazionali ed europee – tant'è che gli appartenenti alle minoranze, come visto, li invocano per ragioni difensive – ma pur sempre nei dovuti limiti (vedi, ad esempio, ordine pubblico e sicurezza) e senza compromettere la tutela dei diritti fondamentali in generale, delle donne in particolare.

Non si può, infatti, tollerare che, sul territorio di uno Stato membro, le donne, soggetti deboli nelle relazioni familiari, prestino acquiescenza a regole e pratiche delle loro comunità e famiglie in grado di violare i diritti della persona.

Al riguardo, come è emerso, valga evidenziare in estrema sintesi, come che gli ordinamenti occidentali si approcino alla “diversità” culturale degli immigrati in modo estremamente eterogeneo tra loro, ponendosi in linea di massima lungo due prospettive: da un lato, il modello assimilazionista, rappresentato dall'ordinamento francese, il quale storicamente tende a incentivare la francesizzazione dei migranti, al fine di creare un unico sistema statale di diritti e valori⁹⁷; dall'altro, il polo del multiculturalismo e del pluralismo⁹⁸, rappresentato dall'ordinamento inglese⁹⁹, e improntato al riconoscimento delle diversità culturali, in ossequio al retaggio etnico degli immigrati, nella speranza di favorire la graduale integrazione nel lungo periodo e la pacifica convivenza nel breve periodo¹⁰⁰, pur sempre, però, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali.

⁹⁷ Con riferimento alla risposta sanzionatoria data dall'ordinamento francese all'escissione cfr. L. BELLUCCI, *I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi e dimensione geopolitica: l'escissione come crime nella giurisprudenza francese*, in *Questione giustizia*, fascicolo n. 1, 2017, p. 136 ss.

⁹⁸ Alla radice della contrapposizione tra questi due modelli vi è, fondamentalmente, una differente concezione del principio di eguaglianza: mentre la politica francese si ispira a una concezione “formale” dell'eguaglianza che prescinde dalle differenze, la politica britannica si sviluppa, invece, su di un concetto “sostanziale” di eguaglianza, che parte dal riconoscimento dell'esistenza di differenze e, quindi, dalla necessità di ammettere trattamenti differenziati al fine di gestire equamente tali differenze. Ad esempio, la legge francese del 15 marzo 2004, n. 228, che vieta l'ostensione di simboli religiosi all'interno della scuola impone a tutti, al di là dell'origine culturale, etnica, religiosa, di essere formalmente uguali nello spazio pubblico.

⁹⁹ Il Regno Unito ha da tempo adottato un manuale giudiziario sulle tradizioni delle minoranze etniche – il *Judicial Handbook on Ethnic Minority Traditions* del 1994 riedito nel 1999 come *Equal Treatment Bench Book* – i cui capitoli illustrano vari modi di far prestare giuramento e danno informazioni su diversi sistemi di attribuzione dei nomi, sul linguaggio corporeo, sulle religioni e i modelli familiari interculturali.

¹⁰⁰ P. BILANCIA, *Società Multiculturale: i Diritti delle Donne nella Vita Familiare*, in *Astrid Rassegna*, fascicolo n. 2, 2010, p. 3 ss., in part. pp. 23-24, ove l'A. sottolinea l'esigenza di aggregare le tradizioni e le identità culturali verso un modello quale quello nordamericano basato sul principio “*E Pluribus Unum*” –

Non mancano i Paesi europei, come l'Italia, che perseguono una politica “ibrida”, rispetto alla quale i due modelli citati, lungi dall'essere adottati integralmente, “dialogano” tra loro in un rapporto di continua contaminazione.

Dal canto suo l'Unione europea, che eleva paradossalmente la diversità a fondamento dell'unità, si impegna fermamente a promuovere e a tutelare la diversità culturale¹⁰¹, a patto però che i diritti umani e le libertà fondamentali siano garantiti¹⁰².

Per di più la collocazione dei diritti culturali in seno al sistema dei diritti dell'uomo, impedisce che gli stessi siano utilizzati in favore di un relativismo culturale che giustifichi atti penalmente rilevanti.

In ogni caso, in punto di tutela, finisce per ricadere sugli operatori del diritto la responsabilità di una complessa operazione di identificazione della valenza e della natura dei motivi culturali, etnici, religiosi, rilevanti nei casi di specie, tenendo conto, *inter alia*, del livello di integrazione degli interessati nel contesto sociale e culturale di riferimento e, a seguire, il bilanciamento con i valori in gioco, nel dovuto rispetto dei principi fondanti dello Stato ospitante¹⁰³, nonché dei diritti fondamentali della persona in generale, e della donna in particolare.

ABSTRACT

Il presente contributo pone l'accento sulla rilevanza del fattore culturale con riferimento a donne migranti nei Paesi di accoglienza, le quali, per un verso risentono, talora, della cultura d'origine con possibili risvolti negativi anche in ambito penale e, per altro verso, invece, specie all'indomani di un percorso di integrazione nei Paesi ospitanti, rivendicano tutela, “attratte” quali sono da una “cultura” più garantista dei rispettivi diritti.

KEYWORDS

Difesa Culturale, Donne Migranti, Identità Culturale, Pari Opportunità, Violenza.

FOOD FOR THOUGHT ON MIGRANT WOMEN IN THE EUROPEAN LEGAL ORDER: THE DILEMMA BETWEEN CULTURE OF ORIGIN AND PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN HOST COUNTRIES

ABSTRACT

This essay is focused on the relevance of cultural factors with reference to migrant women in host Countries, who, on the one hand, sometimes are affected by culture of their

nell'esigenza di perseguire l'unità nella diversità, attraverso un costante equilibrio tra la prevalenza della cultura dei diritti e le regole di compatibilità tra culture. E – aggiunge – “*si potrebbero, al limite, prevedere anche trattamenti giuridici differenziati nel rispetto delle diverse culture, in un percorso di integrazione con la realizzazione dell'eguaglianza nel rispetto delle differenze, purché però, ciò avvenga sempre nel rispetto dei diritti della persona*”; F. BASILE, *Società Multiculturali, Immigrazione e Reati Culturalmente Motivati (Comprese le Mutilazioni Genitali Femminili)*, in *Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale*, 2007, p. 17 ss.

¹⁰¹ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo, *sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione nella promozione dei valori fondamentali dell'UE*, del 19 gennaio 2016, in GU C 11, del 12 gennaio 2018, pp. 16-23.

¹⁰² Comunicazione *Verso una strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali*, cit., punto 2. *Principi guida per l'azione dell'UE*, lett. a *Promuovere la diversità culturale e il rispetto dei diritti umani*.

¹⁰³ I. RUGGIU, *Il giudice antropologo e il test culturale*, in *Questione giustizia*, fascicolo n. 1, 2017, p. 216 ss.

Country of origin, with potential negative consequences in the criminal field, and, on the other hand, especially after a process integration in foreign Countries, they demand protection, “attracted” by a “culture” that better guarantees their rights.

KEYWORDS

Cultural Defense, Cultural Identity, Equal Opportunities, Migrant Women, Violence.